



**Città di Santa Maria Capua Vetere**

*Provincia di Caserta*

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE AREE  
FINALIZZATE  
ALL'ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI**

## **INDICE**

1. Oggetto e finalità del Regolamento
2. Definizioni
3. Individuazione delle aree per sgambamento
4. Apertura dell'area
5. Oneri e obblighi del Comune
6. Gestione delle aree
7. Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
8. Attività di vigilanza e sanzioni
9. Norme transitorie e finali

## **Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
2. In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani come previsto dalla Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo" e dal Regolamento d'attuazione n.1 del 2 febbraio 2021.
3. All'uopo l'Amministrazione, nell'ambito di aree adibite a verde pubblico, individua zone circoscritte in cui gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario/conducente, senza determinare danni al patrimonio arboreo o alle strutture presenti. Tali aree, di proprietà comunali, disciplinate dal presente Regolamento, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate; saranno indicate con apposita cartellonistica le norme comportamentali da tenere al loro interno.

## **Art. 2 DEFINIZIONI**

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
2. Proprietario/Conducente: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, il quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.
3. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 3.3.2009:  
"Art. 4.1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente."

## **Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER SGAMBAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei proprietari/conducenti un'area verde attrezzata, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani che sarà individuata da apposito cartello installato in prossimità dell'ingresso pedonale con la dicitura "Area di sgambamento per cani" in cui saranno indicate con apposita cartellonistica le norme comportamentali da seguire in conformità al presente regolamento.
2. L'amministrazione può individuare ulteriori aree da destinare a sgambamento cani con provvedimenti gestionali successivi attraverso determinazione dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti, rappresentandone un utilizzo compatibile con la destinazione urbanistica.

#### **Art. 4 APERTURA DELL'AREA**

1. Le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni, secondo gli orari stabiliti dall'amministrazione comunale che saranno indicati sulla cartellonistica presente nell'area. L'Amministrazione Comunale, si riserva di chiudere, anche temporaneamente con specifico provvedimento motivato, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 5 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Per garantire la migliore fruibilità, alla luce del presente regolamento e della normativa vigente, le aree attrezzate saranno dotate di:
  - Recinzione dell'area con impiego di paletti metallo e rete metallica e/o staccionata in legno e paletti in legno di sostegno, avente un'altezza fino a due metri;
  - cancelletto pedonale in legno o in rete metallica con cerniere e caletto di chiusura per consentire l'accesso sia dall'interno che dall'esterno;
  - telecamere;
  - illuminazione dell'area.
2. L'Amministrazione inoltre provvederà a dotare l'adiacente area verde attrezzata dell'arredo urbano utile quale:
  - panchine;
  - cestini per la raccolta di rifiuti nell'applicazione della vigente normativa relativa alla raccolta differenziata;
  - fontanella per l'abbeveraggio degli animali e per favorire il ristoro dei conduttori degli animali.
3. E' onere del Comune provvedere alla gestione, manutenzione e pulizia dell'area, salvo che la stessa sia affidata a terzi, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 GESTIONE DELLE AREE**

1. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di soggetti terzi come Associazioni di Volontariato o di privati cittadini per la gestione e manutenzione delle aree, mediante apposita convenzione che ne disciplina i rapporti anche secondo quanto stabilito dal regolamento comunale LABSUS.
2. Inoltre, le aree potranno essere temporaneamente ed occasionalmente concesse in uso ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo animale, tipo agility dog.
- 3.

#### **Art. 7 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA**

1. All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme di accesso, di utilizzo, igieniche e comportamentali:
  - 1.1 per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani (come all'art. 2 lett. b);
  - 1.2 a norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e l'identificazione con microchip; devono, inoltre, essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e un recapito telefonico del proprietario;
  - 1.3 l'accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni (con documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi) ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
  - 1.4 non è consentito l'accesso, all'interno dell'area, ai cani che hanno meno di tre mesi di vita, alle femmine in fase di proestro ed estro, al fine di evitare conflitti tra cani maschi.
  - 1.5 è vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsica tori;

- 1.6 il proprietario/conducente deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il rispettivo cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area di sgambamento e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose;
- 1.7 i proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e animali) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti;
- 1.8 i proprietari/conduttori hanno l'obbligo di portare i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità;
- 1.9 i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, in particolare se di grossa taglia, purché sotto il costante controllo del proprietario/conducente, sul quale incombe l'obbligo di controllare che non si verifichino incompatibilità comportamentale fra il suo ed altri cani;
- 1.10 per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun proprietario / conducente dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti nell'area al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
- 1.11 ogni proprietario/conducente potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani;
- 1.12 in accordo unanime tra i proprietari/conduttori, possono essere introdotti contemporaneamente nell'area di sgambamento al massimo 4 cani tra loro compatibili o con comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani;
- 1.13 l'accesso all'area di sgambamento rimane vietato a qualsiasi cane e relativo proprietario/conducente se nella stessa il numero degli animali ha raggiunto il massimo previsto dal regolamento. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderà disponibile uno o più posti rispetto al massimo prescritto;
- 1.14 se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area di sgambamento con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- 1.15 i cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area di sgambamento;
- 1.16 evitare la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio;
- 1.17 nel caso di incompatibilità tra cani, di cani con problemi comportamentali, gli stessi devono essere dotati, a seconda dei casi, di museruola e/o guinzaglio: ogni conducente è responsabile del proprio cane;
- 1.18 a chi si appresta ad entrare si consiglia di controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduttori di richiamare i propri animali;
- 1.19 prima di accedere all'area ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri;
- 1.20 ai proprietari/conduttori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli e di mantenerli chiusi durante la permanenza;
- 1.21 richiamare il proprio animale e sorvegliare i rituali d'incontro con il nuovo entrato;
- 1.22 l'igiene delle aree è affidata prioritariamente ai proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduttori:
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti;
  - b) a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile;

- c) ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sull'area;
- d) di essere muniti di un recipiente d' acqua per lavare l' urina del proprio cane, al fine di prevenire la stagnazione e conseguente cattivo odore;
- 1.23 è vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
- 1.24 è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area;
- 1.25 è vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali;
- 1.26 i minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto che se ne assuma la completa responsabilità e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
- 1.27 all'interno dell'area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. È altresì vietato ai fruitori dell'area anche introdurre e consumare in loco alimenti di qualsiasi tipo;
- 1.28 sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- 1.29 sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- 1.30 il proprietario/conducente del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;
- 1.31 gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico o Polizia locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli;
- 1.32 è vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area di sgambamento cani";
- 1.33 è vietata qualsiasi attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane o per altre finalità.
- 2. Le disposizioni di cui all'art.7, comma 1.22, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

## **Art. 8 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia.  
Il personale dell' Area Sanità Pubblica Veterinaria dell' ATS svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. A richiesta del personale incaricato dell' attività di vigilanza, i fruitori dovranno esibire documentazione di cui all' art. 7 del presente Regolamento.  
Ai sensi dell' art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e del Capo I della legge 689/81, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative, fatte salve in ogni caso disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
3. In caso di violazioni accertate delle norme del presente Regolamento ed in casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il proprietario/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento.

## **Art. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.  
Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.